

# Forfettari, deroga al vincolo triennale per chi viene dal regime semplificato

## La circolare 32/E

Nella verifica del rispetto della soglia di accesso pesa il regime precedente

Deroga in alcuni casi possibile anche per chi arriva dall'ordinario

### Alessandra Caputo

Deroga al vincolo triennale per i contribuenti che hanno scelto l'applicazione del regime ordinario e che nel 2023 hanno i requisiti per applicare il regime forfettario; la verifica del rispetto della soglia di accesso al regime forfettario va fatta tenendo conto del regime applicato nell'anno precedente. La circolare 32/E (si veda il Sole 24 Ore del 6 e del 7 dicembre) si sofferma anche su accesso e permanenza nel regime forfettario.

A norma del comma 54 della legge 190/2014, possono accedere al regime le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro e che abbiano sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi. Occorre poi anche non avere una delle cause ostative di cui al comma 57 della stessa legge. Sono ammessi sia i contri-

buenti che esercitano già una attività, sia quelli che la avviano per la prima volta. Nel primo caso sarà necessario presumere il rispetto dei requisiti di accesso (si veda l'articolo a lato).

Per i soggetti già in attività, occorre verificare i requisiti di accesso nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario.

Fino al 31 dicembre 2022, la soglia di ingresso era fissata in euro 65.000 salvo poi essere innalzato ad 85.000 euro dalla legge 197/2022. Nella circolare 32E, l'Agenzia conferma che il superamento nel corso del 2022 del precedente limite di 65.000 euro, ma non anche del limite di 85.000 euro non pregiudica l'ingresso nel regime già a partire dal 2023 né la permanenza nel 2023 da parte di chi già lo applicava nel 2022.

Tale chiarimento è in linea con quanto precisato nella precedente circolare 9E/2019 quando la legge 160/2019 ha innalzato il limite di accesso a 65.000 euro.

La verifica dell'eventuale superamento del limite di 85.000 euro va verificata tenendo conto del regime applicato nell'anno precedente; i casi possibili sono due:

- i contribuenti che nell'anno "n-1" applicavano il regime ordinario devono tener conto del criterio di competenza;
- i contribuenti che nell'anno "n-1" applicavano il regime di contabilità semplificata o il regime forfettario devono guardare gli incassi.

La circolare dell'agenzia delle Entrate conferma anche la decadenza delle precedenti agevolazioni per effetto delle novità apportate al regime a decorrere da 2023.

Quello forfettario è un regime

"naturale", ma non obbligatorio; il comma 70 della legge 190/2014, consente ai contribuenti di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione è però vincolante per un triennio. Con la circolare 32/2023, l'agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella circolare 9/E/2019, cioè che il vincolo non opera nel caso di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quella forfettaria in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti mi-

nori. Coloro che hanno scelto il regime ordinario nel 2021 o nel 2022 (per i quali il vincolo opera), possono però contare sull'applicazione dell'articolo 1 del Dpr 442/1997 che consente di derogare al vincolo triennale quando sopravvengono delle modifiche ad un regime che possono cambiare l'interesse verso il regime stesso, come di fatto accade adesso per il regime forfettario. Ovviamente, ciò vale nel rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge 190/2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ENTI LOCALI

### Contratto dirigenti al rush finale

Arriva alla stretta finale la trattativa per il contratto 2019/2021 dei dirigenti di regioni ed enti locali, in un'area che comprende anche segretari comunali e provinciali e i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale della sanità (dirigenti Pta). La prossima riunione è all'Aran è lunedì, e potrebbe essere decisiva. La nuova intesa, che vale 195 euro lordi al mese di aumento nel trattamento fondamentale oltre ad aggiornare i fondi per le voci integrative, completa di fatto anche il versante dirigenziale dei contratti 2019/21 del la Pa (con l'ormai consueta eccezione di Palazzo Chigi). Si tratta insomma di un passaggio importante per liberare il campo dei negoziati e aprirlo ai rinnovi 2022/24, finanziati dalla legge di bilancio. Oltre agli aumenti del tabellare,

l'intesa propone novità importanti per la busta paga dei segretari degli enti locali, con una voce aggiuntiva del 25% per le sedi convenzionate e un aumento del 15% per la retribuzione di posizione in capoluoghi, province e città metropolitane. Il rinnovo, si diceva, riguarda anche i dirigenti Pta, che ieri sono tornati a lamentare l'ennesimo stop agli emendamenti che ne chiedevano il trasloco nell'area della sanità. Il loro «stipendio medio annuale è inferiore di circa 20mila euro sia rispetto alla dirigenza sanitaria (con cui condividono i luoghi di lavoro) sia rispetto alla omologa dirigenza di enti locali e regioni (con cui condivide l'area contrattuale), ha scritto il sindacato Fedir in una nuova lettera al governo.

— Gianni Trovati

© RIPRODUZIONE RISERVATA